

**Avv. Attilio Floresta**

**Avv. Prof. Antonino Longo**  
*Docente Associato  
nell'Università di Catania*

**Dott. Massimiliano Longo**

Avv. Daniela Failla  
Avv. Raffaella Spagnolello  
Avv. Ivana Riolo  
Avv. Alessia Manola  
Avv. Piero Ciarcià  
Avv. Angelo Mirko Giordano  
Avv. Francesca Comis  
D.ssa Alessia Giglio  
D.ssa Miriam Gallo  
Dott. Antonio Basile  
D.ssa Graziella Cavallaro  
Dott. Giuseppe Giunta  
D.ssa Federica D'Agata  
D.ssa Giuliana Fiore

D.ssa M. Cristina Sofia  
Dott. Gianluca Di Maria  
D.ssa Daniela Amara  
D.ssa Noemi Stracquadanio  
D.ssa Carmen Cali  
D.ssa Simona Fisichella  
D.ssa Elisa Savoca  
D.ssa Anna Lombardo  
Dott. Salvo Di Maria  
D.ssa Silvia Cilia  
D.ssa Sandra Salanitro  
D.ssa Selena Pappalardo

Dott. Salvatore Treccarichi  
Rag. Marco Musumeci  
Dott. Daniele Di Maggio  
Dott. Pietro Imbesi  
Dott. Mario Caruso  
D.ssa Grazia Barberio  
Rag. Vita Cassone

Ing. Fulvio A. Cappadonna

**Consulenti**

Dott. Stefano Longo  
*già Primo Dirigente INAIL*  
Prof.ssa Eleonora Cardillo  
*Docente Aggregato  
di Ragioneria Generale  
nell'Università di Catania*

**Amministrazione**

Grazia Maria Barbagallo  
Isabella Bozhkov  
Massimo Di Giovanni

**IVA PER CASSA: ANTICIPATA AL 1° DICEMBRE 2012**

Il regime dell'IVA per cassa, previsto dal D.L. 83/2012 e regolamentato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 11/10/2012, avrà effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012. Tale regime ha la finalità di non far anticipare, al cedente di beni o prestatore di servizi, il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, in tutti i casi in cui l'acquirente o il committente non abbiano ancora provveduto a saldare le fatture.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 165764 del 21/11/2012 disciplina le modalità di esercizio dell'opzione, gli effetti, la durata e le conseguenze sanzionatorie per l'inosservanza dell'obbligatoria indicazione sulle fatture della dicitura "IVA per cassa" e dell'esplicito riferimento normativo "art. 32 bis del D.L. 22 giugno 2012 n. 83". L'omessa indicazione sulle fatture dell'annotazione rappresenta, ai fini sanzionatori, una violazione formale.

Possono optare per il regime dell'IVA per cassa i contribuenti, esercenti attività di impresa, arte e professione che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare, un volume d'affari non superiore a due milioni di euro (non più duecento mila Euro come previsto dalla precedente disciplina).

Il differimento dell'esigibilità dell'imposta spetta solo se le cessioni o le prestazioni sono eseguite nei confronti di soggetti che agiscono a loro volta nell'esercizio di impresa, arte o professione.

Ai sensi dell'art. 32-bis del D.L. 83/2012, l'IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, oppure in ogni caso, trascorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; tale ultimo limite, tuttavia, non si applica quando il cessionario o committente, prima del decorso dell'anno, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

L'opzione per la liquidazione dell'IVA per cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente e va comunicata nella dichiarazione annuale ai fini IVA relativa all'anno in cui è effettuata la scelta

che il contribuente presenterà nel corso dell'anno successivo (nel quadro VO dell'apposito modello).

Sono considerate valide le comunicazioni effettuate mediante le dichiarazioni tardive, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.

Escluso il 2012, anno di prima applicazione delle nuove disposizioni per il quale nel regime potranno ricadere le operazioni effettuate a partire dal prossimo primo dicembre, l'opzione ha effetto a partire dal primo gennaio dell'anno in cui è esercitata oppure, in caso di inizio attività in corso d'anno, dalla data di inizio dell'attività.

La scelta vincola il contribuente all'applicazione dell'IVA per cassa per almeno un triennio, salvo il caso di superamento della soglia dei due milioni di Euro. Infatti, in tale specifico caso occorre prestare attenzione al fatto che l'uscita dal regime avviene nella prima liquidazione successiva al superamento della predetta soglia. Di conseguenza, i contribuenti dovranno monitorare mese per mese o trimestre per trimestre il proprio volume d'affari.

Sarà possibile presentare una revoca volontaria dal regime mediante una comunicazione contenuta nella dichiarazione IVA dell'anno successivo alla decisione di uscita dal regime; ciò comunque sarà consentito solo dopo il decorso del triennio, che costituisce sempre il periodo minimo di permanenza nel regime, ovvero in uno degli anni successivi al triennio.

La nuova disciplina supera due limiti connessi al regime previsto dal D.L. n. 185/2008 (che rimarrà in vigore fino al 30/11/2012), ovvero il limitato volume d'affari entro cui il regime era applicabile (duecento mila Euro) e il fatto che la scelta del regime, operata dal contribuente, condizionava il proprio committente. Chi sceglie l'IVA secondo la contabilità di cassa può detrarre l'imposta sugli acquisti al momento del pagamento della fattura al fornitore. Il rinvio della detrazione, invece, non opererà più per chi, agendo in regime di IVA ordinario, riceve una fattura in applicazione della specifica disciplina. La segnalazione in fattura che l'operazione ricade nel regime, pertanto, non impedisce all'acquirente la detrazione dell'imposta.

L'IVA per cassa non si applica, oltre che alle operazioni nei confronti dei privati (ovvero di soggetti passivi che acquistano per uso privato), alle cessioni e alle prestazioni effettuate da soggetti che operano in regime speciale, né a quelle in reverse charge né alle operazioni ad esigibilità differita di cui all'art. 6, quinto comma, D.P.R. 633/1972. Ciò è comprensibile se si considera la finalità della norma. La disposizione è diretta ad evitare anticipi di imposta, pertanto è logico che la stessa non sia applicabile nei rapporti tra privati in cui, in massima parte, i tempi di pagamento sono più ragionevoli, come pure nei casi in cui non vi

sia addebito di imposta (reverse charge). Anche la scelta di escludere coloro che applicano regimi speciali di determinazione dell'imposta è condivisibile per evitare eccessive complicazioni nella liquidazione del tributo.